

REGOLAMENTO DEI “WARRANT ABTG 2017- 2027”

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

“**AIM Italia**” significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“**Azioni**” significa le azioni di Alfio Bardolla Training Group S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

“**Azioni di Compendio**” significa le massime n. 5.832.887 azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei Warrant.

“**Borsa Italiana**” significa Borsa Italiana S.p.A..

“**Decimo Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 12 dicembre 2022 e il 23 dicembre 2022 compresi.

“**Diciannovesimo Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 19 luglio 2027 e il 30 luglio 2027.

“**Diciassettesimo Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 20 luglio 2026 e il 31 luglio 2026.

“**Diciottesimo Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 7 dicembre 2026 e il 18 dicembre 2026.

“**Dodicesimo Periodo di Esercizio**” significa il periodo compreso tra il 11 dicembre 2023 e il 22 dicembre 2023.

“**Emittente**” significa Alfio Bardolla Training Group S.p.A., con sede in Milano, Via Giuseppe Ripamonti, n. 89.

“**Intermediario**” significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

“**Monte Titoli**” significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

“**Nono Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 18 luglio 2022 e il 29 luglio 2022 compresi.

“**Ottavo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 13 dicembre 2021 e il 24 dicembre 2021 compresi.

“**Periodi di Esercizio**” o “**Periodo di esercizio**” significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di

Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio, il Decimo Periodo di Esercizio, l'Undicesimo Periodo di Esercizio, il Dodicesimo Periodo di Esercizio, il Tredicesimo Periodo di Esercizio, il Quattordicesimo Periodo di Esercizio, il Quindicesimo Periodo di Esercizio, il Sedicesimo Periodo di Esercizio, il Diciassettesimo Periodo di Esercizio, il Diciottesimo Periodo di Esercizio e il Diciannovesimo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio, il Settimo Periodo di Esercizio, l'Ottavo Periodo di Esercizio, il Nono Periodo di Esercizio, il Decimo Periodo di Esercizio, l'Undicesimo Periodo di Esercizio, il Dodicesimo Periodo di Esercizio, il Tredicesimo Periodo di Esercizio, il Quattordicesimo Periodo di Esercizio, il Quindicesimo Periodo di Esercizio, il Sedicesimo Periodo di Esercizio, il Diciassettesimo Periodo di Esercizio, il Diciottesimo Periodo di Esercizio e il Diciannovesimo Periodo di Esercizio.

"Prezzo di Esercizio Iniziale" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio, del Terzo Periodo di Esercizio e del Quarto Periodo di Esercizio pari a Euro 4,14.

"Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quinto Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,00.

"Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Sesto Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,00.

"Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Settimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,50.

"Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dell'Ottavo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 3,50.

"Prezzo del Nono Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Nono Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,00.

"Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Decimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,00.

"Prezzo dell'Undicesimo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso dell'Undicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 4,50.

"Prezzo del Dodicesimo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Dodicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,00.

"Prezzo del Tredicesimo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Tredicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,00.

"Prezzo del Quattordicesimo Periodo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quattordicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,50.

“Prezzo del Quindicesimo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Quindicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 5,50.

“Prezzo del Sedicesimo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Sedicesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,00.

“Prezzo del Diciassettesimo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciassettesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,00.

“Prezzo del Diciottesimo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciottesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,50.

“Prezzo del Diciannovesimo Periodo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Diciannovesimo Periodo di Esercizio, pari ad Euro 6,50.

“Prezzo di Esercizio” significa, rispettivamente per ciascun Periodo di Esercizio, il Prezzo di Esercizio Iniziale, il Prezzo del Quinto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sesto Periodo di Esercizio, il Prezzo del Settimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell'Ottavo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Nono Periodo di Esercizio, il Prezzo del Decimo Periodo di Esercizio, il Prezzo dell'Undicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Dodicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Tredicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quattordicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Quindicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Sedicesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Diciassettesimo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Diciottesimo Periodo di Esercizio o il Prezzo del Diciannovesimo Periodo di Esercizio.

“Primo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 16 luglio 2018 e il 27 luglio 2018 compresi.

“Quarto Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 9 dicembre 2019 e il 20 dicembre 2019 compresi.

“Quattordicesimo Periodo di Esercizio” significa il periodo compreso tra il 9 dicembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

“Quindicesimo Periodo di Esercizio” significa il periodo compreso tra il 14 luglio 2025 e il 25 luglio 2025.

“Quinto Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 20 luglio 2020 e il 31 luglio 2020 compresi.

“Regolamento” significa il presente Regolamento dei Warrant ABTG.

“Secondo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 10 dicembre 2018 e il 21 dicembre 2018 compresi.

“Sedicesimo Periodo di Esercizio” significa il periodo compreso tra il 8 dicembre 2025 e il 19 dicembre 2025.

"**Sesto Periodo di Esercizio**" significa il periodo ricompreso tra il 7 dicembre 2020 e il 18 dicembre 2020 compresi.

"**Settimo Periodo di Esercizio**" significa il periodo ricompreso tra il 19 luglio 2021 e il 30 luglio 2021 compresi.

"**Termine di Scadenza**" significa il 30 luglio 2027.

"**Terzo Periodo di Esercizio**" significa il periodo ricompreso tra il 15 luglio 2019 e il 26 luglio 2019 compresi.

"**Tredicesimo Periodo di Esercizio**" significa il periodo compreso tra il 15 luglio 2024 e il 26 luglio 2024.

"**Undicesimo Periodo di Esercizio**" significa il periodo compreso tra il 17 luglio 2023 e il 28 luglio 2023.

"**Warrant**" significa i warrant denominati "Warrant ABTG", validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto.

2. EMISSIONE DEI WARRANT

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria dell'Emittente tenutasi in data 19 giugno 2017 (come modificata in data 26 giugno 2020), che ha disposto, *inter alia*:

- un'emissione di massimi n. 5.832.887 Warrant, ciascuno valido per sottoscrivere n.1 azione dell'Emittente, di cui: (i) massimi n. 886.956 Warrant abbinati gratuitamente alle Azioni rivenienti dall'aumento di capitale destinato al collocamento su AIM Italia nel rapporto di n. 1 Warrant ogni 1 Azioni Ordinarie; (ii) massimi n. 4.345.931 Warrant abbinati gratuitamente a tutti gli azionisti in possesso di Azioni al momento della presente Assemblea nel rapporto di n. 1 Warrant ogni 1 Azione Ordinaria detenuta; (iii) massimi n. 600.000 Warrant da assegnarsi gratuitamente ad alcuni dipendenti, consiglieri e consulenti individuati dal Consiglio di Amministrazione;
- un'emissione in via scindibile di massime n. 5.832.887 Azioni di Compendio, godimento regolare, riservate all'esercizio dei predetti Warrant, salvo eventuali modifiche intervenute ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

3. DIRITTI DEI TITOLARI DEI WARRANT

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all'Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alla sopra richiamata delibera assembleare – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant presentato per l'esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all'Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di

Esercizio, in ragione di una Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l'esercizio, al Prezzo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI WARRANT

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

5. SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DEI WARRANT

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. DIRITTI DEI TITOLARI DEI WARRANT IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

(a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o

indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

($P_{cum} - P_{ex}$) nel quale:

- **P_{cum}** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “*cum diritto*” dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

- **P_{ex}** rappresenta la media aritmetica semplice degli primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

(b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;

(c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;

(d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell’Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2441, comma 8, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;

(e) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;

(f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;

(g) operazioni di fusione o scissione in cui l’Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;

(h) distribuzione di dividendi straordinari e/o riserve, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono verranno proposti in deliberazione all’organo competente, unitamente all’operazione sul capitale che determina l’adeguamento stesso, per quanto necessario.

Per “**dividendi straordinari**” si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio dei Warrant con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6.

L'eventuale assegnazione di Remedy Share (così come definite nel Documento di Ammissione) non sarà considerata un'operazione straordinaria ai sensi del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. ESERCIZIO DEI WARRANT ANTICIPATAMENTE E/O AL DI FUORI DEI PERIODI DI ESERCIZIO

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

(a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;

(b) qualora l'Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nell'Emittente di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;

(c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;

(d) qualora il consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;

(e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

8. SOGGETTI INCARICATI

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

9. TERMINI DI DECADENZA

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

10. REGIME FISCALE

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11. QUOTAZIONE

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

12. VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.